

Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica da parte dei dottorandi di ricerca

(emanato con D. R. n. 499 del 01/02/2000)

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n.210/1998, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei Corsi di Laurea o di Diploma, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.

Art. 2

La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università di Bari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

Art. 3

I Collegi dei Docenti dei dottorati di ricerca, acquisito l'assenso degli interessati, individuano i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività didattica e propongono ai Consigli di Corso di Laurea o di Diploma competenti l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del Collegio dei docenti.

Art. 4

I Consigli di Corso di Laurea o di Diploma definiscono tali attività sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei Docenti e ne determinano l'impegno orario.

Art. 5

Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle 50 ore per anno accademico; il loro svolgimento è attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui è stata affidata la supervisione e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorati.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004